



ACCORDO QUADRO TRA

IILA - Organizzazione internazionale Italo-latino americana (in seguito denominato "IILA") con sede in Roma, Via Paisiello n° 24, CAP. 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Antonella Cavallari

e

Università degli Studi Guglielmo Marconi (in seguito denominato "USGM") con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Plinio 44, CAP 00193, C.F. n. 07154361005, rappresentata dal Presidente Esecutivo, Alessio Acomanni

PREMESSO CHE

- l'IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- l'IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di rafforzamento delle relazioni tra l'Italia, l'Europa e l'America Latina;
- l'IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea;
- l'IILA è Osservatore Permanente all'ONU;
- l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali esegue progetti di cooperazione in molteplici settori, e realizza iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico;
- l'USGM è il primo ateneo italiano ufficialmente riconosciuto dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004 ad aver attivato corsi in modalità e-learning e blended learning al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente
- l'USGM partecipa attivamente a bandi competitivi lanciati da numerosi programmi di finanziamento, sia nazionali che europei, su tematiche di diversa natura, attraverso progettualità che interessano, *inter alia*, iniziative di *capacity building* nell'istruzione superiore e formazione professionale, energia, trasformazione digitale, promozione della *European Higher Education Area*;
- l'USGM intende continuare a investire nel rafforzamento della sua dimensione internazionale con particolare riferimento all'area LATAM

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ("Accordo").

ART. 2

Con il presente Accordo, le Parti si dichiarano disponibili ad avviare una collaborazione, nel rispetto della normativa applicabile, dei limiti statutari ed istituzionali di ciascuna Parte, al fine di rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina sui temi legati, in maniera non esclusiva, alla sostenibilità ambientale e le energie rinnovabili, all'osservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale, all'istruzione accademica, alla formazione alle aziende, alla trasformazione digitale e alla ricerca in genere.

La collaborazione avverrà attraverso l'organizzazione e/o la promozione di iniziative congiunte, quali, corsi di alta formazione tecnica, seminari, conferenze, incontri istituzionali, studi e ricerche, mostre, progetti di cooperazione, assegnazione di borse di studio a favore dei ricercatori e degli studenti dei paesi membri dell'IILA. A tal fine entrambe le parti metteranno a disposizione le proprie competenze, esperienza e reti di relazioni nazionali e internazionali.

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, mediante designazione, dei rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attività che verranno individuate nell'ambito dello stesso.
- b) Organizzazione di riunioni periodiche con cadenza trimestrale/semestrale secondo modalità che saranno concordate tra le Parti.

ART. 4

Resta inteso tra le parti che eventuali oneri finanziari per le Parti sorgeranno solo con la sottoscrizione di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, ed ogni altro elemento utile.

ART. 5

Ciascuna Parte potrà utilizzare il logo e l'immagine dell'altra solo previa autorizzazione scritta di questa nell'ambito degli accordi attuativi di cui all'art. 4.

ART. 6

Il presente Accordo avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati per iscritto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da notificare alla controparte con lettera raccomandata A.R. o con posta certificata.

ART. 7

Le parti si impegnano a mantenere la dovuta riservatezza in merito ad eventuali informazioni di carattere confidenziale di cui possano venire a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo.

ART. 8

Ciascuna parte dovrà osservare gli obblighi previsti dalla normativa applicabile e sulla protezione dei dati personali, dal Regolamento UE/679/2016 ("GDPR") e suoi ulteriori emendamenti e integrazioni.

Ciascuna parte tratterà in piena autonomia diverse categorie di dati personali (come definiti dalla Normativa Privacy Applicabile; "Dati") nell'esecuzione dell'attività di cui al presente Accordo, in qualità di Titolare del Trattamento.

Ferma restando l'autonomia nel definire finalità e modalità del trattamento di Dati, ciascuna parte si riserva la facoltà di chiedere ogni informazione, documento e/o prova dell'adempimento degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy Applicabile, nella misura in cui ciò sia necessario ad assicurare la propria conformità agli obblighi previsti della Normativa Privacy Applicabile.

ART. 9

Qualunque comunicazione scritta tra le parti concernente il presente Accordo dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- USGM, Via Plinio 44, 00193, Roma, Italia, all'attenzione di Arturo Lavalle, o se via e-mail: a.lavalle@unimarconi.it
- IILA Via Giovanni Paisiello, 24 all'attenzione del Direttore Esecutivo, Gianandrea Rossi, direzione.esecutiva@iila.org

Ciascuna parte sarà responsabile della protezione del proprio sistema informatico in relazione alle comunicazioni elettroniche.

ART. 10

Le parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo.

ART. 11

USGM si impegna a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Codice Etico dell'IILA pubblicato sul sito web www.iila.org ("Codice IILA").

ART. 12

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo.

Art. 13

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA in virtù della Convenzione Internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo - Latino Americano, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n.794 e dall'Accordo di Sede tra il Governo Italiano e l'Istituto Italo - Latino Americano, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 2005, n. 141.

Roma, li

PER IILA



PER USGM

